



Deliberazione n. 44
In data 23/12/2013
ORIGINALE

CITTA' DI MOTTA DI LIVENZA PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF.

L'anno *duemilatredici* addì *ventitre* del mese di *dicembre* alle ore *20,30* nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e nome	Pres	Ass G	Ass I	Cognome e nome	Pres	Ass G	Ass I
Speranzon Paolo	1			Furlan Giuliano	10		
Pesce Carlo	2			Righi Alessandro	11		
Buran Stefania	3			Tonon Pierpaolo	12		
Angeli Mariaelisa	4			Po' Mario		1	
Astolfo Romano	5			Tolotto Paolo	13		
Panighel Graziano	6			Poretto Maria Angela		2	
Ius Lucia	7			Perissinotto Umberto	14		
Villalta Alessandro	8			Astolfo Stefano	15		
Zaghis Marco	9						

Partecipa alla seduta l'assessore esterno ing. Girotto Ercole

Assiste alla seduta il dott. Fontanel Corrado Segretario del Comune.

Il sig. Speranzon Paolo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera di C.C. n. 44 del 23/12/2013

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 che istituisce un'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1^a gennaio 1999;

Visto l'art.1 comma 142 della legge n. 296 del 27.12.2006 lettera a), che stabilisce che i Comuni con Regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m. possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef;

Visto l'art. 1 comma 142, della legge n. 296 del 27.12.2006 lettera b), che dispone che con il medesimo Regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Vista la delibera C.C. n. 2 del 15.02.2007, rubricata "Approvazione "Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale IRPEF" adottato ai sensi dell'art. 1 comma 142 lettera a) della legge n. 296 del 27.12.2006 con la quale veniva adottato il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF"; e veniva fissata l'aliquota dell'Addizionale Comunale a decorrere dall'anno 2007 e in assenza di variazione anche per i seguenti, nella misura dello 0,5%;

Visti i recenti interventi legislativi che in successione hanno modificato la normativa sull'addizionale comunale all'IRPEF e in particolare l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138 del 13/08/2011 e l'art. 13 comma 16 del D.L. n. 201 del 6/12/2011;

Preso atto che con deliberazione n. 14 del 29/05/2012 è stata istituita a decorrere dall'anno di imposta 2012 una soglia di esenzione per redditi fino a euro 7.500,00, con la specifica che i redditi superiori a detto limite vengono assoggettati per intero all'addizionale;

Ritenuto di modificare, a decorrere dall'anno di imposta 2014, il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF" come di seguito riportato:

- a) L'art. 2 è modificato come segue:
 - il comma 1 è sostituito dal seguente: *"Per l'anno 2014 l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nel Comune di Motta di Livenza, viene fissata allo 0,7% "*.
- b) L'art. 3 è modificato come segue:
 - il comma 2 è sostituito dal seguente: *"Dall'anno di imposta 2014 viene stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef fino a euro 10.000,00"*.

Dato atto che per i redditi superiori alla predetta soglia di € 10.000,00 l'addizionale comunale Irpef è dovuta per intero;

Confermato che, ai sensi del D.M. 31/05/2002, i comuni deliberano l'aliquota dell'addizionale da applicare e le sue eventuali esenzioni, con provvedimento da pubblicare su un sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Appurato che l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Atteso che l'Art. 4 comma 1 del D.L. 2-3-2012 n. 16 modifica i termini di cui all'art.14 comma 8 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, stabilendo che *“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. ...”*

Dato atto che i regolamenti e le tariffe devono essere adottati entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, che viene approvato nella medesima seduta consiliare;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento e degli interventi successivi riportati nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A) ;

Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Tolotto, Astolfo Stefano) e n. 1 astenuti (Perissinotto) espressi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

1. per le ragioni di cui in premessa, di modificare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF approvato con delibera di C.C. n. 2 del 15.02.2007 e modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 29/05/2012 esecutive, come di seguito riportato:
 - c) L'art. 2 è modificato come segue:
 - il comma 1 è sostituito dal seguente: *“Per l'anno 2014 l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nel Comune di Motta di Livenza, viene fissata allo 0,7% “.*
 - d) L'art. 3 è modificato come segue:
 - il comma 2 è sostituito dal seguente: *“Dall'anno di imposta 2014 viene stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef fino a euro 10.000,00”.*
2. di dare atto che per i redditi superiori alla predetta soglia di € 10.000,00 l'addizionale comunale Irpef è dovuta per intero.
3. di approvare il “Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF coordinato con le modifiche approvate con la presente deliberazione che si allega alla presente (Allegato 1) per formarne parte integrante e sostanziale.
4. di demandare al Responsabile del Servizio tributi la predisposizione di ogni atto conseguente.
5. di rinviare per quanto qui non espressamente disposto alla vigente normativa in materia.
6. di disporre per la seguente deliberazione:
 - la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000;
 - la pubblicazione secondo le modalità e i termini indicati con D.M. 31.05.2002.

Allegato 1)



Città di Motta di Livenza

PROVINCIA DI TREVISO

P.zza Luzzatti, 1
31045 Motta di Livenza
c.f. 80011450261
p.i. 01116800267
Tel. 0422-7614
Fax 0422-861409
tributi@mottadilivenza.net

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 02 del 15.02.2007)
(MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 del 29/05/2012)
(MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 23/12/2013)

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e successive modificazioni.

Art. 2
Determinazione dell'Aliquota

1. Per l'anno 2014 l'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nel Comune di Motta di Livenza, viene fissata allo 0,7% .
2. Per gli anni successivi, in assenza di deliberazione consigliare di variazione, è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, come contemplato nell'art.1 comma 169, legge 296 del 27.12.2006.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

Art. 3
Determinazione soglia di esenzione

1. Ai sensi dell'art.1 della legge 296 del 27/12/2006, comma 142 lett. b) il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite apposita deliberazione consiliare con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. Dall'anno di imposta 2014 viene stabilita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef per tutti i soggetti con reddito imponibile Irpef fino a euro 10.000,00.
 1. Per i redditi superiori alla predetta soglia l'addizionale comunale Irpef è dovuta per intero.
 2. In assenza di deliberazione per gli anni successivi è confermata la soglia di esenzione stabilita nel precedente esercizio.

I presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Paolo Speranzon

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Corrado Fontanel